

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU  
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
E  
ASSETAMENTO GENERALE

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI / REVISORE UNICO**

**Verbale n.9 del 12.07.2019**

**COMUNE DI ROMENTINO**

**Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assetamento generale**

**PREMESSA**

In data 06/03/201X il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 (cfr verbale n.03 del 9.02.2019).

Nell'aprile 2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018 (cfr relazione /verbale n.8 del 10/04/019), determinando un risultato di amministrazione di euro 2.025.961,36 così composto:

fondi accantonati	per euro 751.122,91;
fondi vincolati	per euro 169.296,60;
fondi destinati agli investimenti	per euro 106.686,04;
fondi disponibili	per euro 998.855,81.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

1° variazione : parere /verbale n 7del 10.04.2019).

In data 10/07/2019 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.
- Il fondo cassa alla data del 8/07/2019 di €1.752.184,42;

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

*L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".*

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che nella proposta di deliberazione sono indicati e descritti i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2018, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, anche alla luce della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), risulta adeguato nell'ammontare dello stanziamento in bilancio di previsione, rispetto all'andamento della gestione ,così come previsto dal principio contabile all.4/2 l d.lgs n.118/2011

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e cassa e nella gestione in conto residui, come attestato nella proposta e dai prospetti sottostanti:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Entrate correnti (Tit.I,II,III)	+	3.622.842,72	3.626.599,49
Spese correnti (Tit.I)	-	3.858.657,61	3.948.394,02
Quota capitale amm.to mutui	-	6.428,11	6.428,11
Differenza	-	242.243,00	328.222,64
Quota oneri di urbanizzazione	+	75.000,00	75.000,00
Sanzioni Codice della Strada	-	0,00	0,00
FPV	+	0,00	76.038,09
A.A. applicato	+	167.243,00	177.184,55
Risultato	+	0	0

#### Situazione Residui Attivi

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
TITOLO I	1.420.038,32	1.420.038,32	293.638,08	1.126.400,24
TITOLO II	167.014,43	167.014,43	15.633,25	151.381,18
TITOLO III	338.752,78	338.752,78	31.085,30	307.667,48
TITOLO IV	65.000,00	65.000,00	26.000,00	39.000,00
TITOLO IX	19.503,92	19.503,92	6.662,80	12.841,12
TOTALE	2.010.309,45	2.010.309,45	373.019,43	1.637.290,02

#### Situazione Residui Passivi

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
TITOLO I	1.083.812,67	1.083.812,67	655.830,96	427.981,71
TITOLO II	588.403,91	588.403,91	358.952,31	229.451,60
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII	81.621,83	81.621,83	59.600,01	22.021,82
TOTALE	1.753.838,41	1.753.838,41	1.074.383,28	679.455,13

Il Collegio/Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di omogenea natura dei capitoli di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, nel prospetto di quadratura come segue:

<b>2019</b>	
Minori spese (programmi)	395.308,53
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	101.368,97
Avanzo di amministrazione	63.941,55
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>560.619,05</b>
Minori entrate (tipologie)	371.161,26
Maggiori spese (programmi)	189.457,79
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>560.619,05</b>

<b>2020</b>	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	1.600,00
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	500,00
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>2.100,00</b>
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	2.100,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>2.100,00</b>

<b>2021</b>	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	1.600,00
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	500,00
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>2.100,00</b>
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	2.100,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>2.100,00</b>

Il Revisore Unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrua sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Collegio / Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di assestamento di bilancio proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

12.07.2019

*Il Revisore Unico*  
